



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 58s/2016 A CARICO DI DAVIDE MAZZEI

- A seguito del rapporto informativo inoltrato dal signor Roberto Putzolu, segretario del Circolo "Menaggio & Cadenabbia Golf Club" in data 21 settembre 2016, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore signor Davide Mazzei, tesserato federale presso il Circolo "Golf Club Carimate" così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it);
- Nel citato rapporto informativo si segnalava che il minore Davide Mazzei in occasione della gara "Coppa Caffè Del Pess" disputata presso il "Menaggio & Cadenabbia Golf Club" in data 7 settembre 2016, aveva consegnato uno score non conforme al risultato effettivamente conseguito, avendo segnato alla buca n. 3 il punteggio di 3 colpi invece dei 4 realmente effettuati;
- In data 19 ottobre 2016 l'esponente Giudice Sportivo dei Minori comunicava a Davide Mazzei la data di fissazione della decisione e lo convocava per l'udienza del 7 novembre 2016;
- In data 7 novembre 2016 si teneva pertanto tale udienza alla quale compariva l'avv. Fabio Galli del Foro di Como, in qualità di difensore del minore, per procura contestualmente depositata, rilasciata dal padre dello stesso, signor Giuseppe Mazzei; l'avv. Galli faceva

presente che il minore non aveva potuto presentarsi per impedimenti scolastici, ma si dichiarava disposto a comparire in altra data;

- L'avv. Galli rileva che il punteggio segnato sullo score del Mazzei alla buca n. 3 non risulta essere artefatto, ma solo ricalcato; inoltre la contestazione del presunto illecito è stata fatta il giorno dopo la gara, cosa che ha impedito un immediato e tempestivo contraddittorio;
- L'avv. Galli fa altresì presente che il minore non ha mai avuto alcuna precedente contestazione e si è sempre comportato correttamente e nel più assoluto rispetto delle Regole del Golf.-
L'esponente Giudice si riservava pertanto di decidere, trattenendo a tal fine il procedimento.-

Nel presente procedimento la tempistica della contestazione lascia un po' perplessa l'esponente Giudice, che non si spiega come mai tale contestazione sia pervenuta solo dopo 14 giorni dallo svolgimento della gara.-

La ricostruzione dei colpi effettuati dal signor Davide Mazzei alla buca n. 3 risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal compagno di gioco Mattia Manzolin che, guardando la classifica della gara, riscontrava il risultato errato riportato a tale buca (3 colpi invece dei 4 realmente effettuati).-

Inoltre, il punteggio riportato nella colonna marker dello score del giocatore segnato dal Mazzei era di 4 colpi.-

Deve comunque considerarsi che il signor Davide Mazzei non ha alcun

precedente e risulta essersi sempre comportato con correttezza e nel rispetto delle Regole del Golf.-

TUTTO CIO' PREMESSO

- Visti gli atti del procedimento N. 58s/2016 relativi al minore Davide Mazzei;
- Valutato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla F.I.G. da parte del Segretario del Circolo "Menaggio & Cadenabbia Golf Club" signor Roberto Putzolu;
- Valutato il comportamento tenuto dal minore Davide Mazzei, che non ha avuto in passato altre contestazioni avendo sempre rispettato le Regole del Golf;
- Considerato quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20 e dall'art. 14 primo comma n. 6) dello stesso Regolamento,

la sottoscritta Avv. Paola Bianchi Cassina, nella sua qualità di Giudice Sportivo per i Minori, infligge a Davide Mazzei la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf per un periodo di 8 (otto) mesi dalla data della presente decisione (la squalifica pertanto terminerà in data 9 luglio 2017).-

Bergamo, 9 novembre 2016.-

Il Giudice Sportivo per i Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina

